



MODIFICHE

REGOLAMENTO ATTUATIVO

LEGGE 27 DEL 2015
SUL TURISMO
IN REGIONE LOMBARDIA





Relazione a Regolamento Regionale:

“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”

**ERANO STATE RICHIESTE VARIE MIGLIORIE / INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO,
TUTTE ACCETTATE DAL LEGISLATORE CHE HA QUINDI DELIBERATO:**

- APERTURA MINIMA DEI RIFUGI IN 80 GIORNI** AL POSTO DEI 100 PREVISTI PRIMA
- E' STATO TOLTO DAL REGOLAMENTO L'OBBLIGO DI AVERE UN LOCALE CON **POSSIBILITA' DI CONSUMARE VIVERI PROPRI** IN RIFUGIO **SENZA CONSUMARE** DA PARTE DEGLI ESCURSIONISTI / ALPINISTI
- VIENE TOLTO L'OBBLIGO DI AVERE UN LOCALE SEMPRE APERTO ANCHE IN INVERNO** (LOCALE INVERNALE) **PER I RIFUGI ESCURSIONISTICI** (RESTA PER QUELLI ALPINISTICI)

**ERANO STATE RICHIESTE VARIE MIGLIORIE / INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO,
TUTTE ACCETTATE DAL LEGISLATORE CHE HA QUINDI DELIBERATO:**

- E' STATO CORRETTO UN REFUSO SUI LAVELLI DELLA CUCINA, CHE NELLA PRECEDENTE NORMA DOVEVANO ESSERE DUE (ORA NE BASTA UNO SOLO CON DOPPIA VASCA)
- VENGONO ABBASSATE LE VOLUMETRIE MINIME PER LE STANZE DA LETTO DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI** PER AVVICINARLE A QUELLE DEI RIFUGI ALPINISTICI (un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere)

Art. 7

(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici)

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

- a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;
- c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
- d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;
- e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;
- f) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

REGOLAMENTO RIFUGI

2. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. E' comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

4. Laddove non fossero presenti captazioni d'acqua per uso alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di affluenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o fitodepurazione o sistemi similari.

Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare utilizzo prevalente di detersivi biologici biodegradabili.

REGOLAMENTO RIFUGI

5. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.
6. I rifugi alpinistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato F del presente regolamento.
7. I rifugi escursionistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all'allegato G del presente regolamento.

Art. 8

(Documentazione per la dichiarazione di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie)

1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio. Alla SCIA sono allegate:

- a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;
- b) la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1: 100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano.

REGOLAMENTO RIFUGI

I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.

E' possibile scaricare La nuova legge sul turismo e il regolamento completo:

www.rifugi.lombardia.it/normativa

LA LEGGE 27 DEL 2017 HA ANCHE INTRODOTTO IL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO PER LE STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE **ISCRITTE IN APPOSITO ELENCO REGIONALE**

Art. 35 Legge regionale 27 sul turismo

3. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi.

4. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

N.B:

Volevano imporci un logo generico come per tutte le altre categorie... dopo svariati incontri siamo riusciti ad ottenere che si utilizzasse il nostro logo dei Rifugi di Lombardia nella versione monocoloro.



FORESTERIA



BED&BREAKFAST



LOCANDA



rifugi di lombardia



Versione B/N



rifugi di lombardia

RIFUGIO



Art. 35

(Elenco regionale dei rifugi)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei gestori di cui all'articolo 33, sono iscritti i rifugi aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37.
2. La competente direzione generale cura l'aggiornamento dell'elenco sulla base delle segnalazioni fornite dai comuni, dalle **associazioni di categoria** o dai gestori dei rifugi stessi.



PER IL 2016 **ASSORIFUGI** HA CURATO

L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE

PER I SUOI SOCI INSERENDO I DATI RICHIESTI

EVITANDO L'ACCESSO AD OGNUNO DI NOI

DENTRO IL SITO DELLA REGIONE.





NELL'ELENCO REGIONALE DEI RIFUGI DEL 2016
SONO INSERITI 135 RIFUGI

NON SONO IN ELENCO QUASI 45 RIFUGI

CHE PER ORA, SE NON SI ADEGUANO, NON ACCESSE AL
CONTRASSEGNO, SONO ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE
REGIONALE E DAI BANDI
E DOVREBBERO ANCHE COMUNICARE LE PRESENZE
DEGLI OSPITI AI CARABINIERI

SIAMO ALLA TERZA / QUARTA STESURA

SONO INSERITI TUTTI I TIPI DI VIABILITA' "LENTA"

DALLE RIVE DEI FIUMI DI PIANURA, I SENTIERI DI MONTAGNA, FINO
ALLE FERRATE E AI SITI DI ARRAMPICATA

QUESTO MARTEDI ENTRA IN AULA PER L'APPROVAZIONE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete Escursionistica della Lombardia, , al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili, sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:

- a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie [...]
- b) **sentieri alpinistici**: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;
- c) **vie ferrate**: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;
- d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente;

Art. 2 (Definizioni)

2. Ai fini della presente legge si intendono per **enti territorialmente competenti**:

a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

[QUINDI ERSAF E I
GESTORI DEI PARCHI]

b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le **comunità montane** e, ove non presenti, le **unioni di comuni**;

c) **i comuni** in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).

Art. 3

(Catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia)

1. E' istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. [...]
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. [...]
3. In sede di prima applicazione, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" [...]
4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso

Art. 4

(Rete escursionistica della Lombardia)

[...]

3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:

a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili [...] ovvero con fondi comunitari, nazionali, regionali [...], alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il collegio delle guide alpine della Lombardia [...]

b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge

N.B: NON SONO STATI INSERITI I GESTORI DEI RIFUGI PERCHE' (SECONDO L'INTERPRETAZIONE DEL LEGISLATORE) SONO GIA' INSERITI NELLA **LEGGE 27 SUL TURISMO ALL'ART. 36 COMMA 9** CHE DICE:

[...] i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

- a) manutenzione dei sentieri;*
- b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;*
- c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;*
- d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.*

Art. 4

(Rete escursionistica della Lombardia)

[...]

7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente [...] per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per interventi di manutenzione.

IL LEGISLATORE NON AVEVA CONSIDERATO I MEZZI DI SOCCORSO E VOLEVA IMPORRE CHE I PERMESSI FOSSERO RILASCIATI *"PER IL TRATTO DI PERCORSO PIU' BREVE"* COSA CHE NON SEMPRE E' LA VIA MIGLIORE PER ARRIVARE AI NOSTRI RIFUGI

IL TESTO E' STATO CORRETTO NELLE COMMISSIONI

Art. 6

(Segnaletica direzionale e attrezzature)

- 1.** Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.
- 2.** La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione, mediante convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
- 3.** La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e con l'utilizzo di dotazioni e **materiali certificati** in base alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 7 (Consulta per la REL)

1. E' istituita con deliberazione della Giunta regionale la **Consulta per la REL** [...] quale organismo con funzioni consultive e propositive [...] 1. In particolare, la consulta:
 - a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto [...]
 - b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
2. La consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:
 - a) assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che la presiede;
 - b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti Collegio delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del CNSA Lombardo
 - c) **un rappresentante di categoria dei gestori** dei rifugi designato secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1;
 - d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)

[QUINDI ERSAF E I
GESTORI DEI PARCHI]

Art. 8 (Divieti)

1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi; b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
- c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
- d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

IL LEGISLATORE NELLE PRECEDENTI STESURE AL PUNTO C VIETAVA “*L’ALTERAZIONE O LA MODIFICA DELLO STATO DI FATTO DEI PERCORSI*”
SI RISCHIAVA COSI’ DI NON POTER INTERVENIRE NEMMENO PER RIPRISTINARE UN SENTIERO CHE FOSE FRANATO O PORTATO VIA DALLA NEVE SE NON CHIEDENDO LUNGHI, INUTILI E MAGARI COSTOSI PERMESSI ...

SU QUESTO PUNTO **ASSORIFUGI E ERSAF** HANNO INSISTITO IN TUTTE LE OCCASIONI UTILI RIUSCENDO A FAR MODIFICARE IL TESTO

Art. 9 (Sanzioni)

[QUINDI DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURE, CARTELLI O SENTIERO]

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1, lettere a), b), c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro ed il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

[TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI]

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8 comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 360 euro;

3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni [...] e ne introitano i relativi proventi.

[...] SEGUONO ALCUNI ARTICOLI TECNICI [...]

N.B: LA PRESENTE BOZZA NON E' STATA ANCORA APPROVATA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI,
IL DOCUMENTO E' STATO RILASCIATO IN VIA CONFIDENZIALE E NON PUO' ESSERE ANCORA DIFFUSO.

Proposta di progetto di legge "Rete Escursionistica della Lombardia"

Relazione tecnico finanziaria ex art. 28 l.r. 34/78

Spese relative all'**istituzione del catasto regionale** della rete escursionistica della Lombardia
Importo **euro 260.000** di cui 200.000 sull'esercizio 2017 e 60.000 sull'esercizio 2018

Le spese discendenti dalla realizzazione del catasto regionale della REL sono state quantificate in base alle previsioni di costo delle seguenti attività:

- recupero dati della rete sentieristica dalle fonti istituzionali e dai progetti comunitari passati, aggiornamento e omogeneizzazione degli stessi – € 140.000
- realizzazione del sistema (data base, piattaforma aperta per il rilievo e la verifica da remoto)
€ 40.000
- creazione del portale di consultazione georeferenziato per le verifiche in loco e da remoto
€ 80.000

Proposta di progetto di legge "Rete Escursionistica della Lombardia"

Relazione tecnico finanziaria ex art. 28 l.r. 34/78

Spese per **interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici** inseriti nelle REL e per la realizzazione di nuovi percorsi:

Importo euro **3.600.00** pari a € 1.200.000 per ciascun esercizio del **triennio 2017/2019** [...]

Tenuto conto che la rete sentieristica regionale presunta è di circa 13.000 km e che di questa almeno il 35% ha esigenze manutentive, considerato un costo medio al km di € 8.000,00, l'importo di 1.2 Mln€/anno per 3 anni consentirebbe la manutenzione ordinaria e straordinaria di circa 4.600 km di REL.

Dalle nostre indagini ci risulta che **i sentieri che abbisognano di interventi superano il 50%**, i costi per gli interventi effettuati negli ultimi anni sono stati ben **superiori alla cifra citata di 8.000€/km.**

Temiamo che la disponibilità espressa coprirà solo le spese per l'aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale.



FINE